



CIRCOLARE N° 36-2016 DEL 28 GIUGNO 2016

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 24 giugno 2016 (GU 24 giugno 2016, n. 146)

Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del Dlgs. 8 marzo 2006, n. 139.

*Il decreto, che entra in vigore dal **25 giugno 2016**, apporta la **seguente integrazione al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011**:*

*“1. **Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi** del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.*

*Il termine dei **cinque anni** decorre:*

- a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;*
- b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;*
- c) **dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1**”.*

*Il DM del 2011 diceva “**nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore dell'allora decreto (G.U. n. 198 del 26 agosto 2011 – art. 9 “2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”).** E' stato aggiunto il comma b) in quanto pare che molti professionisti siano in palese ritardo con l'aggiornamento professionale.*